

## DISCIPLINA PER SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

L'Amministrazione Comunale ha fra i propri obiettivi primari la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia., dando un forte segnale di senso civico.

Tale intervento si pone tra quegli interventi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la mobilità delle persone, a garantire il benessere e la tutela della salute, nonché ad assicurare le pari opportunità della fruibilità di pubblici servizi, andando incontro alle esigenze specifiche delle donne in stato di gravidanza e/o con prole di età non superiore ad anni due, le quali, causa la crescita vertiginosa del numero delle autovetture, faticano a trovare spazi di sosta liberi nelle adiacenze delle proprie abitazioni, delle scuole, delle zone residenziali e commerciali, affrontando innumerevoli disagi che si ripercuotono sulla salute psico-fisica dell'automobilista interessata dallo stato di gravidanza o dalla prole a seguito.

Il D.L. n. 121 del 10 settembre 2021 - convertito in Legge n. 156 del 09 novembre 2021 - e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa» introducendo, altresì, il nuovo art. 188 bis del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 “Sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni” che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, consentendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. L'allegato I al Decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili, avente per oggetto “Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni”, ha individuato il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stalli rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, nonché ha fornito le indicazioni preliminari per l'installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i c.d. “stalli rosa”.

### MODALITA' DI RILASCIO

Possono sostare nelle aree riservate esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso “contrassegno rosa”.

Possono chiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) essere donna residente nel Comune di Ottaviano in fase di gestazione, certificata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private,

b) essere genitore residente nel Comune di Ottaviano, di un bambino di età non superiore a due anni.

Ai beneficiari come sopra individuati, verrà rilasciato un solo contrassegno “Permesso Rosa”.

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione del modulo, reperibile sul Sito web del Comune di Ottaviano o presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda e corredato della documentazione di seguito indicata.

Caso a) – GESTANTI:

- certificato medico attestante lo stato di gravidanza nonché la data presunta del parto;
- copia di un documento di riconoscimento;
- n. due marche da bollo da euro 16,00.

A seguito della nascita del bambino/a, sarà cura del richiedente farne comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale al fine di aggiornare la scadenza del permesso, fino al compimento dei due anni

#### Caso b) – GENITORI

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita del figlio/a.
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente/i;
- n. due marche da bollo da euro 16,00.

Le domande dovranno pervenire tramite:

- posta elettronica certificata (PEC): [poliziamunicipale.ottaviano@pec.it](mailto:poliziamunicipale.ottaviano@pec.it)
- raccomandata A.R., indirizzata al Comando della Polizia Locale all'indirizzo via Lucci n° 61, Comune di Ottaviano (NA)
- consegna a mano al Comando di Polizia Locale del Comune di Ottaviano, sito alla via Lucci n° 61.

Sarà possibile ritirare il permesso rosa presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Ottaviano, sito alla via Lucci n° 61.

Eventuali variazioni di modalità di presentazione della domanda saranno comunicate nel sito web del Comune di Ottaviano.

Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli “rosa” riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere agli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso. Congiuntamente al permesso dovrà essere indicato, tramite apposito dispositivo, l'orario d'inizio della sosta. Il permesso rosa consente infatti la sosta nelle aree riservate con limitazione oraria di 1 ora, al fine di tutelare il diritto di ciascuno di usufruire del beneficio.

Il permesso rosa non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu); l'agevolazione è infatti prevista solamente negli stalli rosa. In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza della gestante o del minore (nel caso di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a due anni), condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

Il permesso rosa, è l'unico titolo comprovante l'autorizzazione all'utilizzo dei “Parcheggi Rosa”, contraddistinto da talloncino di colore rosa, da collocare sulla parte anteriore del veicolo, recante:

1. il numero dell'autorizzazione;
2. la data di scadenza autorizzazione;
3. sulla parte posteriore (per privacy): le generalità del titolare/i del permesso rosa (nome e cognome);

Il permesso rosa ha due possibili scadenze:

a) la prima scadenza è il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza);

b) la seconda scadenza è la data di compimento del 2° anno di età del proprio figlio (nel caso di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a due anni);

Il permesso rosa dovrà essere utilizzato nel seguente modo:

a) il permesso rosa è personale, non cedibile, non dovrà essere riprodotto e a scadenza dovrà essere riconsegnato all'Ufficio che lo ha emesso;

b) dovrà essere esposto, all'interno del veicolo, in modo ben visibile sul cruscotto, solo durante la sosta all'interno dei "Parcheggi Rosa";

c) in caso di smarrimento o furto, il permesso rosa potrà essere duplicato solo dopo formale denuncia. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

In caso di deterioramento, il permesso rosa potrà essere duplicato presentando formale richiesta, allegando, altresì, il documento deteriorato. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 5 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 188 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

